

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1658)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(SIGNORELLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1981

Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il panorama delle attività dello spettacolo, dal teatro musicale, al teatro di prosa e al cinema, si presenta ormai da tempo ricco di nuove ipotesi di sviluppo ma denso di contraddizioni e di inquietudini.

Il Governo e le forze politiche, sollecitate dall'ampio e complesso dibattito che s'è andato sviluppando con toni appassionati presso il mondo della cultura, del lavoro e dell'imprenditoria pubblica e privata hanno formulato delle proposte organiche di rifor-

ma e potenziamento dell'intero settore dello spettacolo, che ora si trovano all'esame del Parlamento.

Il legislatore è quindi chiamato a svolgere un'opera di grande impegno politico e di vasta incidenza per lo sviluppo della cultura e della democrazia del pensiero nel nostro Paese.

I tre disegni di legge di riforma, presentati dal Governo per la musica, la prosa ed il cinema e che si confrontano con quelli di iniziativa parlamentare, intendono attuare una moderna strategia politico-culturale sia preservando l'esistente che merita di essere conservato, sia proiettandosi nel futuro per assolvere al rinnovato e crescente bisogno di partecipazione ed informazione che urge da parte della collettività nazionale.

In attesa, tuttavia, che venga costruita una nuova legislazione per lo spettacolo, non può essere dimenticata nè sottovalutata la necessità di mantenere le strutture esistenti, consolidando e qualificando l'intervento finanziario dello Stato, che risponde nel settore ad esigenze sociali di investimento culturale.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per il 1982, che riproducono quelli inizialmente iscritti nel bilancio 1981, a sostegno e promozione della musica, della prosa e del cinema, non hanno alcuna aderenza con la realtà e le effettive esigenze del settore.

Già nel 1981, come negli anni precedenti, in attesa delle leggi di riforma, si è reso necessario provvedere, con provvedimenti legislativi di carattere straordinario e temporaneo, a potenziare gli stanziamenti ordinari, elevando l'intervento a favore della prosa dalla somma di lire 13 miliardi a lire 33 miliardi, e quello a favore della musica da circa lire 30 miliardi a lire 181 miliardi, di cui lire 146 miliardi per i tredici enti lirici.

Per il cinema, nel 1981, nonostante la grave situazione del settore, non è stato, invece, adottato ancora alcun provvedimento legislativo a carattere straordinario.

D'altronde anche le proposte di riforma legislativa all'esame del Parlamento prevedono stanziamenti largamente superati dalla

obiettivo crescita delle attività di prosa e musicali, recando interventi finanziari rispettivamente di lire 20 miliardi e di lire 144.800 milioni, inferiori a quelli già effettuati nel 1981 dallo Stato nei due settori con le predette leggi straordinarie.

Per il cinema, l'intervento finanziario previsto dalla proposta di riforma in lire 169 miliardi e 600 milioni può ancora rappresentare, ove non tardi oltre ad affluire al settore, un valido strumento di sostegno e di rilancio delle strutture imprenditoriali e creative.

Nell'intento, quindi, di sovvenire da un lato a favore di attività, quali sono quelle musicali e di prosa, in crescente e spesso disarmonica espansione e dall'altro al tamponamento di talune delle più vistose falle che si sono aperte nel sistema produttivo e distributivo dell'industria cinematografica nazionale, è quanto mai urgente avviare un provvedimento legislativo straordinario che, senza intaccare o pregiudicare le direttrici fondamentali delle leggi di riforma, conferisca i mezzi finanziari necessari al sostegno ed alla stessa sopravvivenza dello spettacolo italiano fino a tutto il 1982.

Per la musica, infatti, la lievitazione dei costi di gestione, sia per l'espansione di attività che per la maggiore onerosità del mantenimento delle strutture, ha già reso insufficiente il pur rilevante intervento finanziario operato dallo Stato per il corrente 1981.

L'alta redditività, in termini sociali, della spesa pubblica in campo musicale, trova tuttavia conferma nell'incremento veramente notevole che il settore ha avuto in questo ultimo quinquennio.

Infatti il numero delle rappresentazioni liriche e di balletto effettuate da enti lirici, teatri di tradizione, comuni ed altri enti pubblici, che nel 1975 era pari a 2.001, è salito nel 1980 a 3.500 con un incremento di spettatori da 1.937.828 del 1975 agli oltre 2.500.000 del 1980.

L'incasso globale è passato, nel quinquennio, da 7 miliardi di lire ad oltre 14 miliardi di lire.

Quanto all'attività concertistica il numero complessivo delle manifestazioni è passato da 7.802 del 1975 a 14.000 nel 1980, con una

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

affluenza di oltre 4 milioni di spettatori a fronte dei 2.645.000 del 1975 ed un incasso globale di 8.000 milioni di lire rispetto ai 3.300 milioni di lire sempre del 1975.

Gli spettacoli lirici e di balletto realizzati dagli enti lirici, nel triennio 1977-79 sono stati 3.816 ed i concerti oltre 4.000 con un incremento complessivo di circa il 50 per cento sul triennio precedente.

All'espansione della spesa, quindi, su cui gravano per oltre il 70 per cento gli oneri del personale artistico e tecnico, ha fatto riscontro la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta musicale.

Anche le attività teatrali di prosa hanno consolidato le proprie strutture produttive e distributive espandendosi in misura notevole. Nell'ultima stagione teatrale 1980-81 hanno operato non meno di 270 complessi teatrali, fra teatri a gestione pubblica (12), cooperative (51), imprese private (63), sperimentali (78) e compagnie teatrali per ragazzi (80), allestendo complessivamente oltre 30 mila recite con un'affluenza di 8.400.000 spettatori.

Lo Stato è intervenuto a sostegno del teatro di prosa erogando oltre 32 miliardi di lire, fra cui 7.700 milioni per i teatri a gestione pubblica, 5.500 milioni alle cooperative, 4.600 milioni alle compagnie private e 1.900 milioni al teatro per ragazzi.

Eppure un quadro così positivo comincia a denunciare sintomi di stanchezza e di progressivo disorientamento, soprattutto per l'incertezza del pubblico sovvenzionamento che, per l'anno 1982, è attualmente ancorato ad una cifra pari ad un terzo di quella disposta per il corrente 1981.

Il cinema, al contrario della musica e della prosa, sta invece scontando una crisi evolutiva di eccezionali dimensioni che trova il riscontro obiettivo nella contrazione degli investimenti produttivi, scesi nel 1980 a circa lire 95 miliardi, con una riduzione di oltre il 30 per cento senza considerare il più grave processo inflattivo, nella minore affluenza di pubblico nelle sale cinematografiche, con una perdita secca di oltre 240 milioni di presenze negli ultimi sei anni, nel progressivo aumento dei film stranieri in circolazione sul mercato nazionale.

Nel 1980 su 8.322 film in circolazione, ben 4.644 sono stati quelli di importazione con la maggiore incidenza per i film statunitensi.

Questa pericolosa tendenza recessiva si è maggiormente acuita nel corso del 1981, che sta facendo registrare, in assoluto, i dati statistici più bassi degli ultimi venti anni.

I film nazionali entrati in lavorazione a tutto il 30 settembre 1981 sono stati 143, quelli entrati in circolazione 79, con un decremento, rispetto ai primi nove mesi del 1980, di circa il 25 per cento e minori investimenti per oltre 20 miliardi di lire.

Le imprese di produzione tendono sempre più a scomparire per lasciare il posto ad imprese appaltatrici di servizi che operano su commesse delle grandi concentrazioni distributive e di società finanziarie, perdendo, con questo, completamente ogni autonomia economica e la capacità d'iniziativa che ha per anni costituito il nerbo della nostra cinematografica nazionale.

Le cause della recessione in atto sono molteplici, ma prima fra tutte è certamente quella connessa con la straordinaria evoluzione tecnologica dei mezzi di diffusione dell'immagine che stanno travolgendo le tradizionali strutture sulle quali il cinema operava e dalle quali traeva, e trae, sia l'ammortamento dei capitali investiti che la fonte di nuovi investimenti.

Fra l'altro, i nuovi mezzi di diffusione dell'immagine, dalle emittenti televisive oggi dominanti, alle videocassette ed ai videodischi di cui si deve pur prevedere l'imminente progressiva espansione, si approvvigionano in gran parte all'estero a danno del prodotto nazionale.

Nel 1980 sono stati importati ben 8.200 film e filmati dall'estero, mentre le esportazioni non hanno superato le 2.000 unità, con un deficit valutario di oltre 18.500 milioni di lire.

Nei primi nove mesi del corrente 1981 la situazione è incredibilmente peggiorata, portando il volume delle importazioni a circa 60 miliardi di lire, con un deficit di oltre 40 miliardi di lire.

A prescindere dalle implicazioni valutarie, già di per sé importanti, il fenomeno assume proporzioni ben più preoccupanti ove si

consideri che l'informazione filmica nel nostro Paese sta così perdendo ogni contatto con la realtà della comunità nazionale, rischiando di emarginare gli autori italiani ove non si provveda con urgenza a disciplinare l'emittenza televisiva nei suoi rapporti con l'industria cinematografica.

L'attuale legislazione in materia cinematografica è infatti ormai completamente distanziata dalle nuove forme che irreversibilmente vanno assumendo le industrie dell'informazione e dello spettacolo in Italia e nel mondo.

I meccanismi incentivanti dell'attuale legge n. 1213 sul cinema hanno perso ogni efficacia operando in una realtà completamente mutata ed a fronte di un quadro imprenditoriale e culturale che reclama interventi dinamici e differenziati volti a promuovere gli investimenti, a razionalizzare i rapporti fra il cinema e la televisione, ad incentivare la qualità dell'offerta e della domanda di film, e a redistribuire funzioni e competenze nell'ambito di un fruttuoso equilibrio fra lo Stato e gli enti locali, ed a ridare iniziative agli enti pubblici cinematografici la cui riforma appare ormai veramente indilazionabile.

Gli stanziamenti previsti per il cinema nel bilancio 1982, in circa lire 26 miliardi, sono veramente inconsistenti se confrontati alle esigenze ed ai meccanismi attraverso i quali vengono erogati alle attività cinematografiche.

Anche per il cinema, quindi, si rende indispensabile un urgente intervento legislativo che operi nell'area indicata dalle proposte di riforma sia del Governo che parlamentari, realizzandone, sia pure in parte, gli intenti promozionali e risanatori.

Il disegno di legge che si propone, nella triplice direzione della musica, della prosa e del cinema, obbedisce ad una stessa logica di intervento volta a costruire un ponte fra l'esistente ed il futuro che sarà delineato nelle tre leggi di riforma, anche se, per il necessario contenimento della spesa pubblica, i maggiori interventi proposti non superano il 16 per cento degli stanziamenti disposti per il 1981.

Con riguardo alle specifiche disposizioni del disegno di legge, con l'articolo 1, per la musica, si stabilisce l'aumento di 150.800 milioni di lire dello stanziamento annuale (di 16 miliardi di lire) previsto dalle disposizioni vigenti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, con un incremento del 16 per cento sul maggior stanziamento di lire 130 miliardi disposto per il 1981.

Analogamente, viene previsto l'aumento di lire 24.940 milioni del fondo fisso (ammontante a lire 6.000 milioni) di cui all'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle altre attività musicali, con un incremento del 16 per cento sul maggiore stanziamento di lire 21.500 milioni disposto per il 1981.

Relativamente al settore delle attività teatrali di prosa ed al fabbisogno finanziario occorrente per lo svolgimento della stagione 1981-1982 (iniziata già dallo scorso mese di settembre), lo stesso articolo 1 del disegno di legge prevede l'integrazione dello stanziamento annuale di bilancio di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141 (pari a lire 7.500 milioni), di ulteriori 23.200 milioni di lire, in conformità delle sollecitazioni e dei criteri indicati dalla 7^a Commissione permanente del Senato in occasione della discussione parlamentare sul bilancio del Ministero.

Contestualmente, allo scopo di semplificare le procedure di assegnazione e liquidazione dei contributi ed evitare, in tal modo, pregiudizievoli ritardi nell'acquisizione, da parte dei destinatari, dei mezzi indispensabili allo svolgimento della loro attività, ed in relazione alla sostanziale identità delle relative funzioni, viene altresì prevista nell'articolo 2 l'operatività congiunta delle due Commissioni consultive contemplate dalle vigenti disposizioni, alle quali spetta il compito di esprimere il parere sull'assegnazione dei contributi.

Con altra norma dello stesso articolo 2 si ribadisce il richiamo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7, in materia di obblighi previdenziali e di collocamento.

Per il cinema il disegno di legge intende operare, sempre all'articolo 1, a favore delle strutture produttive, distributive e delle industrie tecniche, rifinanziando il fondo di intervento istituito presso la SACC della Banca nazionale del lavoro, dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, per un ammontare di lire 40 miliardi.

A favore dell'esercizio cinematografico è disposto il rifinanziamento del fondo di sostegno, istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, per la rinnovazione tecnologica delle sale, per un ammontare di lire 8.000 milioni.

Al fine di accelerare la ripresa del Centro sperimentale di cinematografia, di cui è prossima la ricostituzione degli ordinari organi di gestione, previsti dal nuovo statuto, che consentiranno un rilancio delle attività istituzionali, è disposta, a decorrere dal 1982, una integrazione di lire 160 milioni dell'attuale dotazione ordinaria di lire 1.000 milioni, ormai insufficiente a causa dell'aumento dei costi di gestione e delle spese di personale, lievitate fino a coprire circa l'80 per cento delle spese per effetto della rinnovazione dei contratti dei dipendenti pubblici del parastato. Sarà così possibile all'Ente avviare il nuovo corso biennale di formazione professionale e completare quello iniziato nel 1980.

Anche a favore della Cineteca nazionale e dell'archivio fotografico e cinematografico dell'Istituto Luce sono previsti interventi finanziari, di lire 4.500 milioni ripartiti in tre esercizi finanziari a decorrere dal 1982 per la Cineteca nazionale al fine del risanamento e potenziamento del proprio patrimonio filmico, la ristrutturazione dei locali e la pubblicazione del catalogo, e di lire 500 milioni per il solo esercizio finanziario 1982 per l'Istituto Luce finalizzati al risanamento delle strutture e la conservazione del patrimonio filmico.

Sono, questi, provvedimenti vivamente attesi dagli operatori culturali che guardano con preoccupazione al degrado delle strutture della Cineteca nazionale e dell'archivio fotografico e storico dell'Istituto Luce con pregiudizio forse irreparabile, ove non si provveda con urgenza, per la nostra storia sociale e cinematografica. Il potenziamento della Cineteca nazionale consentirà inoltre una

più efficace collaborazione della stessa con le strutture cinetecarie istituite e istituende ad opera degli enti locali.

Il provvedimento, quindi, interviene anche a favore della cooperazione cinematografica, rifinanziando con lire 4 miliardi il fondo particolare istituito dall'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per la concessione di mutui ai film di particolari finalità artistiche e culturali. Il fondo, ora praticamente congelato, è in particolare destinato alla sperimentazione ed all'estro creativo dei nuovi autori, la cui maturazione è sempre più indispensabile per un reale rilancio del nostro cinema.

Con l'articolo 2 si specificano i criteri per il riparto degli stanziamenti alle attività musicali e si confermano alcune disposizioni per lo snellimento delle procedure di liquidazione delle sovvenzioni. È inoltre conferito un maggior rigore al divieto di assunzione di nuovo personale da parte degli enti lirici i cui futuri bilanci dovranno essere approvati anche dal Ministero del tesoro. È prevista infine, in formula prepositiva, una finalizzazione qualificata dei futuri sovvenzionamenti agli enti lirici per i quali sarà necessario chiarire anche la dimensione che dovrà assumere l'intervento regionale.

All'articolo 3 è prevista una maggiorazione degli abbuoni d'imposta a favore degli esercenti che programmino film nazionali, elevando al 35 per cento l'attuale limite del 18 per cento.

La predetta agevolazione d'ordine fiscale, peraltro già contenuta, sia pure nel limite del 23 per cento, nel progetto di riforma approvato dal Governo ed ora all'esame del Parlamento, assolve sia all'esigenza di maggior tutela del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria che a quella di rettificare in parte gli effetti perversi della progressività dell'imposta congiunta al grave processo inflattivo di questi ultimi anni. Nell'ultimo biennio, infatti, il prelievo fiscale connesso all'imposta sullo spettacolo si è incrementato di oltre il 70 per cento passando da lire 26 miliardi circa del 1979 a lire 46 miliardi del 1980, di cui lire 20 miliardi per il film nazionale.

Ciò ha comportato un ulteriore appesantimento della circolazione del film nazionale

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

già gravemente compromesso dalla concorrenza del film di importazione e della sempre più vasta programmazione filmica ad opera della televisione.

Il provvedimento, quindi, non assume il carattere generico di riduzione di imposta, quanto piuttosto quello di un incentivo alla produzione ed alla circolazione del film nazionale.

All'accennato incremento delle attività ministeriali, nel settore dello spettacolo non ha nell'ultimo quinquennio fatto riscontro un corrispondente adeguamento delle strutture ed in particolare del personale, la cui consistenza organica è invece diminuita di n. 29 unità, passando dalle quattrocentosette del 1975 alle trecentosettantotto del 1980. Tale impoverimento è stato determinato dall'applicazione degli articoli 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977. Peraltro, la consistenza del personale attualmente in servizio è destinata a diminuire ulteriormente per effetto dell'impossibilità di sostituire il personale dell'ex carriera di concetto inquadrato in soprannumero ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 775 del 1970.

La carenza del personale, estremamente avvertita nella ex carriera esecutiva (mansio-

ni di copia) ha comportato e comporta notevoli disfunzioni nel regolare espletamento del lavoro d'ufficio, disfunzioni particolarmente evidenziate dal progressivo accumularsi dei residui passivi e dalla rilevante consistenza di pratiche di liquidazione inevase.

Nell'impossibilità di procedere immediatamente ad una riforma delle strutture ministeriali che tenga anche conto della normativa prevista dalla legge n. 312 del 1980 — per quanto concerne l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti — si è ritenuto necessario sottoporre all'attenzione del Parlamento l'adozione di talune misure urgenti tese alla acquisizione delle necessarie risorse del personale.

A tale fine con l'articolo 4, per quanto riguarda il fabbisogno di personale della carriera esecutiva, si propone l'aumento della attuale dotazione nella misura di cinquanta unità da adibire a mansioni di dattilografia. Per il reclutamento di tale personale nella prima fase di applicazione della legge, si provvede mediante pubblico concorso secondo le modalità già adottate, a seguito di apposito provvedimento legislativo, dal Ministero di grazia e giustizia.

Con l'articolo 5, infine, si provvede alla copertura occorrente per la spesa prevista nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1982, di lire 150.800 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato, limitatamente all'esercizio finanziario 1982, di lire 24.940 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, è aumentato, limitatamente all'esercizio 1982, di lire 23.200 milioni.

Il fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 376, è ulteriormente integrato della somma di lire 40.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980 n. 376, è ulteriormente integrato della somma di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, è integrato della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il contributo annuo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 374, è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, in lire 1.160 milioni.

Un contributo straordinario annuo di lire 1.500 milioni, limitatamente agli esercizi 1982, 1983 e 1984, è concesso alla Cineteca nazionale per:

a) il trasferimento su supporto non infiammabile o con altro sistema delle copie depositate o acquistate;

b) la sistemazione dei locali e delle strutture di conservazione, la costruzione degli schedari e l'acquisto dei mezzi tecnici necessari;

c) l'acquisto di film stranieri di rilevante importanza artistica, culturale, tecnica e storica;

d) la riduzione in videocassette dei film di cui sono scaduti i diritti d'autore o di proprietà dello Stato, nonché la dotazione dei relativi apparecchi audiovisivi;

e) la pubblicazione del catalogo generale dei film in dotazione, nonché dei film conservati in tutti gli archivi pubblici e privati del territorio nazionale.

Il contributo previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera n), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato, per l'anno 1982, di lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle finalità di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma.

Conseguentemente lo stanziamento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche di cui al citato articolo 45 è elevato a lire 4.710 milioni per l'anno 1982 ed a lire 4.210 milioni per gli anni successivi.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è ripartito, tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 105.000 milioni sulla base delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione per la assegnazione della quota di lire 90.000 milioni di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981,

n. 146, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista di *tournées* all'estero, e quanto al residuo stanziamento pari a lire 61.800 milioni sulla base dei criteri indicati dall'articolo 22, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Restano in vigore le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2 della stessa legge. Nell'articolo 2, secondo comma, della legge medesima l'espressione « quanto a lire 110 miliardi » è sostituita con « quanto a lire 105 miliardi » e la data « 31 dicembre 1979 » è sostituita con « 31 dicembre 1981 ».

All'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, così come modificato dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

« Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte ».

In attesa della legge di riordinamento organico del settore, gli atti concernenti i bilanci di previsione, i relativi provvedimenti di variazione ed i conti consuntivi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, deliberati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati d'intesa con il Ministero del tesoro.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate norme uniformi di amministrazione e di contabilità, nonchè uno schema tipo di bilancio da adottarsi dagli enti di cui al precedente comma.

In occasione di ulteriori interventi straordinari sarà valutata la rilevanza sul piano nazionale ed internazionale delle attività degli enti lirici ed istituzioni concertistiche.

Il parere sull'assegnazione dei contributi per le attività teatrali di prosa è formulato congiuntamente dalle Commissioni previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni.

Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7.

Gli importi di cui al quinto comma del precedente articolo 1 sono destinati per il 90 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, distribuzione ed esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche cinematografiche e per il restante 10 per cento ad interventi per il consolidamento delle industrie tecniche cinematografiche.

Art. 3.

L'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato al 35 per cento.

La Società italiana autori ed editori è autorizzata a provvedere alla corresponsione degli abbuoni previsti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per i film a lungometraggio la cui denuncia di inizio di lavorazione — trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo — sia stata annotata sul pubblico registro cinematografico ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della predetta legge. La disposizione si applica per le programmazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se l'annotazione sia anteriore alla data medesima.

Per i film che, entro i due anni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori, siano esclusi in via definitiva dalla programmazione obbligatoria, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a rimborsare, versando il relativo importo alla Società stessa, gli abbuoni percepiti ai sensi del precedente comma.

Il rimborso dovrà essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data della *Gazzetta Ufficiale* recante l'avviso dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo del provvedimento di esclusione del film dalla programmazione obbligatoria. Nei confronti degli esercenti inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 4.

Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di 50 coadiutori dattilografi (livello IV) in aumento dell'attuale organico, le cui prove saranno espletate secondo le modalità previste dall'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271.

Art. 5.

All'onere finanziario di lire 257.600 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 4.000 milioni per l'abbuono previsto dall'articolo 3 e quello di lire 500 milioni per le spese di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 205.600 milioni, mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e, quanto a lire 52.000 milioni, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parte degli accantonamenti destinati a « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.